

ADOTTATO CON DELIBERAZIONE C.C. N.29 DEL 27.07.2011



Comune di Villar Pellice

PROVINCIA DI TORINO

**REGOLAMENTO COMUNALE
RELATIVO A
CRITERI E MODALITÀ PER LA
CONCESSIONE DI SOVVENZIONI,
CONTRIBUTI, SUSSIDI E AUSILI
FINANZIARI**

**LEGGE N. 241 DEL 7/8/1990, ART. 12 E
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI**

INDICE

Art. 1 - Oggetto	pag. 3
Art. 2 - Finalità	pag. 3
Art. 3 - Attività nel settore dell'educazione e della formazione	pag. 3
Art. 4 - Attività nel settore sportivo e del tempo libero	pag. 4
Art. 5 - Attività nel settore culturale	pag. 4
Art. 6 - Attività nel settore sociale	pag. 4
Art. 7 - Attività nel settore turistico	pag. 4
Art. 8 - Attività nel settore della tutela ambientale	pag. 4
Art. 9 - Attività nel settore economico	pag. 4
Art. 10 - Attività nel settore assistenziale	pag. 5
Art. 11 - Ambito d'intervento	pag. 5
Art. 12 - Procedure di accesso per attività annuale	pag. 5
Art. 13 - Procedure di accesso per manifestazioni o progetti	pag. 6
Art. 14 - Eccezioni	pag. 7
Art. 15 - Criteri	pag. 7
Art. 16 - Modalità di concessione	pag. 7
Art. 17 - Attività annuale – modalità di liquidazione	pag. 8
Art. 18 - Manifestazioni o progetti – modalità di liquidazione	pag. 9
Art. 19 - Controlli	pag. 9
Art. 20 - Decadenza dai benefici	pag. 10
Art. 21 - Altri benefici	pag. 10
Art. 22 - Patrocinio	pag. 10
Art. 23 - Osservanza delle procedure	pag. 11
Art. 24 - Albo dei beneficiari	pag. 11
Art. 25 - Rinvio	pag. 11
Art. 26 - Entrata in vigore	pag. 11
Art. 27 - Norma transitoria	pag. 11

ART. 1 – OGGETTO

1. In esecuzione dell'art. 12 della legge 241/90 il presente regolamento individua e disciplina l'erogazione di sussidi e contributi, nonché l'attribuzione di vantaggi economici derivanti e connessi all'uso temporaneo del patrimonio comunale in favore di associazioni o soggetti pubblici o privati, per le finalità di rilevante interesse civile, di cui al successivo articolo.

ART. 2 - FINALITÀ

1. Il Comune di Villar Pellice, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, promuove, incoraggia e sostiene le iniziative di persone, enti pubblici e privati finalizzate a diffondere, organizzare ed incentivare lo sviluppo civile, sociale, culturale ed economico della comunità, con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici finalizzati alla realizzazione e mantenimento di attività utili e meritorie, connesse comunque con gli interessi generali della collettività o diffusi nella comunità locale.
2. Le associazioni e gli altri soggetti pubblici e privati sono destinatari dei benefici indicati al comma precedente quando e se esplicano la propria attività nelle seguenti aree di intervento:
 - a) area educativa;
 - b) area ricreativa e sportiva;
 - c) area culturale e scientifica;
 - d) area sociale e socio-assistenziale;
 - e) area di promozione turistica;
 - f) area di tutela ambientale;
 - g) area di promozione economica.
3. Sono esclusi dalla presente regolamentazione le somme che l'Amministrazione Comunale andrà ad erogare per l'espletamento di attività, servizi e funzioni istituzionalmente di propria competenza o comunque assunte, che per ragioni di opportunità tecniche, operative ed organizzative saranno affidate in gestione ad enti e soggetti operanti nel settore.

ART. 3 - ATTIVITÀ NEL SETTORE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE

1. I contributi o i benefici economici di cui al presente articolo possono essere concessi per:
 - attività ed iniziative promozionali e culturali nel campo scolastico e universitario;
 - iniziative ed interventi finalizzati al raggiungimento di pari opportunità formative;
 - incontri, convegni, dibattiti, mostre e pubblicazioni su argomenti d'interesse della Scuola e delle attività extra scolastiche giovanili;
 - attività d'interesse pedagogico-didattico;

- interventi socio-educativi a favore di disabili e svantaggiati inseriti nei diversi ordini di Scuole;
- iniziative ed interventi atti a favorire l'attuazione del diritto allo studio, con particolare attenzione alle problematiche formative degli immigrati ed extra comunitari.

ART. 4 - ATTIVITÀ NEL SETTORE SPORTIVO E DEL TEMPO LIBERO

1. I contributi o i benefici economici di cui al presente articolo possono essere concessi per:
 - attività sportive a favore dei soggetti portatori di handicap e per l'avviamento allo sport dei giovani, dei meno giovani e degli anziani;
 - manifestazioni sportive e ricreative a carattere locale, nazionale e internazionale, che abbiano rilevanza anche sotto il profilo socio-culturale e turistico-economico.

ART. 5 - ATTIVITÀ NEL SETTORE CULTURALE

1. I contributi o i benefici economici di cui al presente articolo possono essere concessi per:
 - attività o manifestazioni volte alla promozione, diffusione e conoscenza della cultura ed in particolare della musica, della danza, del teatro, del cinema e delle attività editoriali;
 - mostre d'arte e di raccolte di documentazione su aspetti della vita culturale e della storia della città;
 - manifestazioni che pongano Villar Pellice come luogo d'incontro e di scambio fra culture;
 - attività o manifestazioni volte a valorizzare il rapporto con le grandi istituzioni culturali;
 - attività che hanno per oggetto la conservazione e la fruizione del patrimonio artistico e museale;
 - studi, ricerche e progetti per realizzare pari opportunità tra uomini e donne;
 - attività e manifestazioni non esclusivamente di carattere culturale, volte a favorire gli scambi con i paesi gemellati.

ART. 6 - ATTIVITÀ NEL SETTORE SOCIALE

1. I contributi o i benefici economici di cui al presente articolo possono essere concessi per:
 - organizzazione e gestione di attività e servizi socio-assistenziali di particolare rilevanza;
 - avvio e gestione di iniziative di promozione ed educazione sociale.

ART. 7 - ATTIVITÀ NEL SETTORE TURISTICO

1. I contributi o i benefici economici di cui al presente articolo possono essere concessi per attività e manifestazioni volte alla promozione turistica del territorio.

ART. 8 - ATTIVITÀ NEL SETTORE DELLA TUTELA AMBIENTALE

1. I contributi o i benefici economici di cui al presente articolo possono essere concessi per attività e manifestazioni promozionali legate alla conoscenza, la tutela e la valorizzazione del patrimonio ambientale.

ART. 9 - ATTIVITÀ NEL SETTORE ECONOMICO

1. I contributi o i benefici economici, di cui al presente articolo, possono essere concessi per attività ed iniziative promosse da Enti e/o forze economiche, sociali, tese alla valorizzazione e salvaguardia dei settori produttivi, commerciali e di servizio dell'economia locale con particolare riguardo alle attività di sviluppo della piccola impresa.

ART. 10 - ATTIVITÀ NEL SETTORE ASSISTENZIALE

1. I contributi o i benefici economici, rivolti al superamento dello stato di bisogno di anziani, minori, handicappati, inabili e quanti si trovano in precarie condizioni economiche, sono concessi nel rispetto del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della l. 27 dicembre 1997, n. 449) e della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

ART. 11 - AMBITO D'INTERVENTO

1. Sono esaminabili le domande di sovvenzioni sia per attività annuali che per singole manifestazioni e progetti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui al presente Regolamento, che si svolgano nell'ambito del territorio comunale.
2. Le richieste di contributo devono essere inoltrate al Comune.
3. Si intende per attività annuale quella che abbia un rilevante interesse cittadino, che si svolga durante l'intero anno solare e sia indipendente dall'eventuale sovvenzione comunale.
4. Per manifestazioni o progetti si intendono invece quelle iniziative estemporanee non continuative nell'arco dell'anno.
5. Sono altresì esaminabili le domande di sovvenzioni, presentate da soggetti che hanno sede nel territorio per manifestazioni o progetti che si svolgano anche, ma non esclusivamente, fuori dal territorio comunale secondo le finalità di cui all'art. 2.

ART. 12 - PROCEDURE DI ACCESSO PER ATTIVITÀ ANNUALE

1. Le domande per ottenere contributi in denaro a sostegno delle attività annuali ed eventualmente in aggiunta, nel caso di attività annuali ripetitive, la disponibilità di spazi, di strutture, di attrezzature e di servizi comunali, - redatte in carta libera, se ricorre un caso di esenzione dal bollo - dovranno essere inoltrate al Comune e presentate al Protocollo Comunale entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce l'attività.
2. Le richieste dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:
 - a) copia Statuto o Atto Costitutivo, ove non sia già depositato presso il Comune di Villar Pellice;

- b) relazione illustrativa o programma dell'attività e/o delle manifestazioni che si intende svolgere e di quelle svolte nell'anno precedente, dalla quale emerga il rilevante interesse cittadino;
 - c) il bilancio consuntivo relativo all'attività svolta nell'anno solare precedente e bilancio di previsione relativo all'attività da svolgere dell'anno successivo, debitamente approvati dagli Organi statutari;
 - d) dichiarazione da cui risulti se siano state richieste e/o assegnate, per l'attività svolta sovvenzioni o sponsorizzazioni, indicandone, se possibile, gli importi;
 - e) dichiarazione di eventuale sussistenza delle condizioni previste dal successivo art. 15 lett. h) del presente Regolamento;
 - f) indicazione del tipo di attività prevalentemente svolta per la quale si chiede il contributo:
 - *) attività di educazione;
 - *) attività promozionali ricreative e sportive;
 - *) attività culturali e scientifiche;
 - *) attività di assistenza sociale e socio-sanitaria;
 - *) attività di promozione turistica;
 - *) attività di tutela ambientale;
 - *) attività di promozione economica;
 - g) indicazione del codice fiscale e/o partita IVA se richiesta dalle vigenti norme;
 - h) dichiarazione attestante che l'attività istituzionale svolta dal richiedente non ha finalità di lucro;
 - i) indicazione della persona abilitata alla riscossione ovvero indicazione del conto corrente bancario o postale e loro sede di riferimento;
 - j) idoneo materiale di informazione relativo in particolare al coinvolgimento promozionale e di immagine dell'attività svolta;
 - k) la dichiarazione nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge 2.5.1974, n. 195 e dell'art. 4 della legge 18.11.1981, n. 659, e attestante l'insussistenza in capo al legale rappresentante e ai componenti l'organo di amministrazione, di misure di prevenzione antimafia ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.
3. Le domande di cui al comma 1, per contributi di ammontare non superiore a 1000 euro, dovranno essere corredate dalla sola dichiarazione sostitutiva delle spese da sostenere.

ART. 13 - PROCEDURE DI ACCESSO PER MANIFESTAZIONI O PROGETTI

1. Le domande per ottenere contributi in denaro e, eventualmente in aggiunta, la disponibilità di spazi, di strutture, di attrezzature e di servizi comunali, a sostegno di manifestazioni o progetti - redatte in carta libera, se ricorre un caso di esenzione dal bollo- dovranno essere inoltrate al Comune e presentate al Protocollo Comunale entro il 30 novembre dell'anno precedente per manifestazioni da svolgersi nel primo semestre dell'anno successivo; entro il 31 maggio per manifestazioni da svolgersi nel secondo semestre del medesimo anno.
2. Le richieste dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

- a) copia Statuto o Atto Costitutivo se posseduto, ove non sia già depositato presso il Comune di Villar Pellice;
 - b) relazione illustrativa dell'iniziativa con l'indicazione della relativa data e luogo di svolgimento da cui emergano il contenuto e l'importanza della stessa sotto il profilo scientifico, culturale, sociale, nonché i destinatari cui si rivolge, ed il presunto numero di partecipanti se trattasi di convegno o congresso;
 - c) dichiarazione di eventuale sussistenza delle condizioni previste dal successivo art. 15 lett. h) del presente Regolamento;
 - d) il bilancio preventivo, con indicazione delle entrate e delle uscite, relativo all'iniziativa che si intende svolgere ed eventuale conto consuntivo di quella svolta negli anni precedenti, se non già agli atti degli uffici comunali;
 - e) elenco dettagliato degli spazi, delle strutture, delle attrezzature e dei servizi comunali, se necessari allo svolgimento della manifestazione;
 - f) dichiarazione di altre eventuali sovvenzioni e sponsorizzazioni richieste;
 - g) indicazione del codice fiscale e/o della partita IVA, se richiesta dalle vigenti norme;
 - h) dichiarazione attestante che l'attività istituzionale svolta dal richiedente non ha finalità di lucro;
 - i) curriculum professionale o dichiarazione attestante la capacità organizzativa della persona o Ente richiedente se l'importo del contributo richiesto supera i 5.000 euro;
 - j) indicazione della persona abilitata alla riscossione ovvero del conto corrente bancario o postale e loro sede di riferimento;
 - k) idoneo materiale di informazione relativo in particolare al coinvolgimento promozionale e di immagine dell'attività svolta;
 - l) la dichiarazione nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge 2.5.1974, n. 195 e dell'art. 4 della legge 18.11.1981, n. 659, e attestante l'insussistenza in capo al legale rappresentante e ai componenti l'organo di amministrazione, di misure di prevenzione antimafia ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
3. L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di intervenire comunque in favore di manifestazioni di rilevante interesse per le quali la domanda sia pervenuta oltre i termini sopra indicati.
4. Le domande di cui al comma 1, per contributi di ammontare non superiore a 1.000 euro, dovranno essere corredate dalla sola dichiarazione sostitutiva delle spese da sostenere.

ART. 14 – ECCEZIONI

1. L'Amministrazione Comunale potrà prendere in considerazione iniziative particolari ed eccezionali, non previste nel presente regolamento, dandone adeguata motivazione nel provvedimento di sovvenzione.

ART. 15 – CRITERI

1. Nella concessione delle sovvenzioni si deve tenere conto:
- a) del contenuto dell'attività;
 - b) della congruità economico-finanziaria del preventivo;
 - c) della finalità pubblica o di interesse pubblico;

- d) dell'entità complessiva della spesa che il soggetto istante dovrà sostenere;
- e) della capacità di coinvolgimento promozionale e di immagine che l'iniziativa, per la quale il contributo è stato richiesto, ha sulla comunità locale;
- f) della capacità organizzativa della persona o Ente richiedente così come emerge dal curriculum professionale;
- g) della presenza di eventuali altri contributi o sponsorizzazioni;
- h) della gratuità di accesso alle attività organizzate o della disponibilità del richiedente a favorire categorie di utenti economicamente svantaggiate in caso di svolgimento di manifestazioni a pagamento.

ART. 16 - MODALITÀ DI CONCESSIONE

1. Per le domande di contributo concernenti le attività annuali e le manifestazioni da svolgersi entro l'anno, la Giunta Comunale adotta una delibera programmatica, entro il mese di marzo. Il contributo viene concesso, sulla base della delibera programmatica della Giunta con determina del Responsabile di servizio. Nell'attività istruttoria dovrà essere segnalata l'eventuale presenza di situazioni debitorie nei confronti del Comune da parte del richiedente il contributo.
2. Per le attività annuali ripetitive e per le manifestazioni la concessione delle sovvenzioni è accordata alla condizione che l'iniziativa o il progetto si svolgano nel rispetto del programma presentato.
3. In caso di parziale realizzazione o di modifica del programma, che preveda una riduzione del preventivo di spesa, dovrà essere data comunicazione formale all'Amministrazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della manifestazione.
4. L'Amministrazione Comunale prenderà in considerazione l'eventuale conferma del contributo nell'ammontare già deliberato.
5. I destinatari delle sovvenzioni si impegnano ad inserire nel materiale pubblicitario un'apposita informazione per rendere noto il sostegno finanziario del Comune.
6. La concessione di sovvenzioni di qualsiasi tipo non conferisce diritto, né aspettativa di continuità per gli anni successivi.
7. Nella concessione del contributo si terrà conto delle disposizioni fiscali vigenti. Le finalità del contributo e la natura giuridica del soggetto percettore dovranno risultare esplicitamente nell'atto di concessione.
8. Nell'atto di concessione del contributo, sarà anche determinato il valore equivalente in denaro dei vantaggi economici, eventualmente concessi in aggiunta.

ART. 17 - ATTIVITÀ ANNUALE - MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE

1. Per i contributi relativi alle attività annuali può essere erogato, dietro specifica richiesta, un acconto fino al 50% del contributo concesso.
- 1 bis. Per i contributi di cui al presente articolo, di ammontare non superiore a 1.000 euro, l'erogazione avverrà in unica soluzione antecedente alla manifestazione.
2. Per i contributi relativi all'attività annuale il destinatario della sovvenzione deve presentare entro il mese di febbraio dell'anno successivo la seguente documentazione per ottenere la liquidazione della sovvenzione:
 - a) relazione dettagliata dell'attività svolta;

- b) bilancio consuntivo (entrate-spese) debitamente sottoscritto dagli Organi Statutari con l'indicazione dell'entità delle sovvenzioni e/o sponsorizzazioni ricevute, ancorchè non incassate;
 - c) eventuale dichiarazione attestante che il contributo concesso dal Comune è destinato allo svolgimento della propria attività istituzionale e non di attività che, seppur collaterali a quelle d'istituto, assumono natura commerciale (ai fini dell'applicazione o meno della ritenuta fiscale).
3. Se le spese complessive esposte nel bilancio consuntivo risultassero inferiori al 50% delle spese esposte nel trasmesso bilancio di previsione, il destinatario del contributo dovrà produrre un'ideale relazione finanziaria a giustificazione della differenza tra le spese previste e le spese effettivamente sostenute. Dall'esame delle motivazioni illustrate in detta relazione – qualora queste venissero valutate insufficienti- potrebbe derivare la rideterminazione del contributo.
 4. L'eventuale riscontro nel bilancio consuntivo di utili di esercizio o comunque di situazioni di passività (differenza tra entrate e spese) inferiori all'ammontare del contributo concesso, comporterà la rideterminazione del contributo, con la conseguente contrazione del saldo o con la mancata erogazione dello stesso e/o con il parziale o totale recupero dell'acconto già erogato.
 5. Per i contributi di importo non superiore a 1.000 euro la rendicontazione è sostituita da una dichiarazione attestante l'avvenuta effettuazione dell'attività conformemente al programma dichiarato nonché le entrate e le spese relative.

ART. 18 - MANIFESTAZIONI O PROGETTI - MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE

1. Per i contributi relativi a manifestazioni o progetti il destinatario della sovvenzione deve presentare entro 60 giorni dalla conclusione della stessa la seguente documentazione per ottenere la liquidazione a saldo della sovvenzione:
 - a. relazione dettagliata dell'avvenuto svolgimento dell'iniziativa;
 - b. rendiconto delle spese sostenute per la realizzazione della manifestazione, sottoscritto ai sensi dell'art. 47 e dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva atto di notorietà), corredato dalle copie dei giustificativi di spesa quietanzate (come ad esempio fatture, ricevute, parcelle, scontrini fiscali, ogni altra documentazione fiscale, ecc.), attestante che tale documentazione si riferisce a spese sostenute per la manifestazione per la quale si è richiesto il contributo;
Possono essere esposte spese non documentabili purché rimangano nei limiti del 35%;
 - c. indicazione delle entrate, con entità delle sovvenzioni e/o sponsorizzazioni ricevute, ancorché non ancora incassate.
2. L'eventuale riscontro nel bilancio consuntivo di utili o comunque di situazioni di passività (differenza tra entrate e spese) inferiori all'ammontare del contributo concesso, comporterà la rideterminazione del contributo, con la conseguente contrazione del saldo o con la mancata erogazione dello stesso e/o con il parziale o totale recupero dell'acconto già erogato.
3. Per i contributi di cui al presente articolo di ammontare non superiore a 500 Euro, il destinatario della sovvenzione è esonerato dalla presentazione delle copie dei giustificativi di spesa.

4. Il Comune può concedere con lo stesso provvedimento che accorda la sovvenzione, un acconto fino al 50% del contributo concesso.
5. Per i contributi di cui al presente articolo, di ammontare non superiore a 500 euro, l'erogazione avverrà in unica soluzione antecedente alla manifestazione. La rendicontazione è sostituita da una mera dichiarazione sostitutiva attestante l'avvenuta effettuazione dell'attività conformemente al programma dichiarato nonché le entrate e le spese relative.

ART. 19 - CONTROLLI

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare dei controlli su campioni significativi delle richieste.

ART. 20 - DECADENZA DAI BENEFICI

1. Decadono dal beneficio della sovvenzione i "destinatari" che:
 - a) non effettuino l'attività programmata oggetto della deliberazione;
 - b) non realizzino l'iniziativa oggetto della deliberazione o modifichino sostanzialmente il programma della stessa;
 - c) non presentino la documentazione di cui all'art. 17 lett. b) e all'art. 18 lett. b) nel termine ivi prescritto senza giustificato motivo;
 - d) nell'ipotesi in cui, a seguito di controllo, risulti che la dichiarazione relativa al consuntivo non è veritiera, il beneficiario decade immediatamente ed automaticamente dal beneficio.
2. La dichiarazione di decadenza di cui al precedente comma è pronunciata, con determinazione dirigenziale, previa comunicazione di avvio del procedimento al destinatario e informazione ai componenti della Giunta.
3. Nel caso in cui sia stato già concesso un acconto sulla sovvenzione, questo verrà recuperato ai sensi di legge.

ART. 21 - ALTRI BENEFICI

1. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di concedere, per la realizzazione delle singole manifestazioni, altri benefici oltre alla erogazione in denaro, mediante concessione gratuita di uso di spazi, strutture e servizi forniti dai propri uffici.
2. Le domande per ottenere la disponibilità di spazi, di strutture e di servizi comunali, a sostegno di manifestazioni o progetti - redatte in carta libera, se ricorre un caso di esenzione dal bollo- dovranno essere inoltrate al Comune e presentate al Protocollo Comunale almeno 15 giorni prima della data prevista per la manifestazione, fatto salvo il caso in cui tale richiesta sia contestuale alla domanda per la richiesta di contributi economici, nel qual caso dovrà pervenire entro i termini previsti per la stessa dal presente Regolamento. Le domande dovranno essere corredate da una relazione illustrativa dell'iniziativa con l'indicazione della relativa data e luogo di svolgimento, nonché dei destinatari cui si rivolge, le modalità di accesso, le fonti di finanziamento e il presunto numero di partecipanti.
3. Nell'atto di concessione di tali benefici sarà determinato il corrispondente valore economico.

4. L'Amministrazione Comunale si riserva di revocare la concessione di detti benefici, per ragioni di pubblico interesse, e in particolare qualora siano incompatibili con l'organizzazione di manifestazioni comunali o di enti partecipati dal Comune o comunque di manifestazioni patrociniate dal Comune.
5. L'Amministrazione Comunale non può comunque accordare esenzioni e riduzioni di oneri riferiti a carichi tributari, per i quali la legge non consenta espressamente tali facilitazioni.

ART. 22 - PATROCINIO

1. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative e progetti deve essere richiesto al Comune dal soggetto organizzatore ed è concesso formalmente dall'Amministrazione Comunale con decreto del Sindaco. Il soggetto che l'ha ottenuto deve renderlo pubblicamente noto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.
2. La concessione del patrocinio non comporta per sé la corresponsione di benefici finanziari o la concessione di agevolazioni.

ART. 23 - OSSERVANZA DELLE PROCEDURE

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente Regolamento costituiscono condizioni di legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamento e di vantaggi economici da parte del Comune.
2. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità deve risultare dai singoli provvedimenti.

ART. 24 - ALBO DEI BENEFICIARI

1. E' istituito, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 118, l'albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui sono stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico del bilancio comunale.
2. L'albo è aggiornato annualmente a cura dei servizi finanziari, ed è reso accessibile a tutti in via telematica, mediante l'inserimento sul sito web comunale.

ART. 25 - RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme di legge e i regolamenti che disciplinano l'attività del Comune.
2. Per i contributi nel settore dell'assistenza scolastica, dei servizi socio assistenziali, dei contributi ai consorzi per la manutenzione delle strade vicinali o interpoderali di interesse pubblico, per i contributi sugli edifici di culto, e per altri contributi appositamente disciplinati, si applicano le normative vigenti.

ART. 26 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione all'albo pretorio in applicazione analogica di quanto previsto

dall'articolo 10 delle preleggi, intendendosi la seconda pubblicazione all'albo pretorio come pubblicità notizia.

ART. 27 - NORMA TRANSITORIA

1. Fino al 30 settembre saranno considerate valide le richieste di sovvenzione presentate sia nei termini previsti dal precedente Regolamento che dall'attuale.